Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 10 dicembre 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale ,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 novembre 1955, n. 1148.
Proroga e ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori Pag. 4252

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 1149.
Erezione in ente morale dell'Ospizio Nardi, con sede nel comune di Bracigliano (Salerno) Pag. 4254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1955, n. 1150.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale di Montesarchio (Benevento) Pag. 4254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1955, n. 1151.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in Sigillo (Perugia). Pag. 4254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. 1152.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Carmine, nel comune di Casacalenda (Campobasso) Pag. 4254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. 1153.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine « Mater Unitatis », con sede in Olzai (Nuoro) Pag. 4254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. 1154.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Caprasio Abate, in Aulla (Massa Carrara) Pag. 4254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. 1155.
Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento del titolo della parrocchia « San Dionisio Vescovo », in località Vellai del comune di Feltre (Belluno), in quello di « Sant'Agata » Pag. 4254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. 1156.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in località Filippa del comune di Mesoraca (Catanzaro) Pag. 4255

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. 1157.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Sacro Cuore, in località Coppetella del comune di Jesi (Ancona) Pag. 4255

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. 1158.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Clemente P. e M., in Latera (Viterbo). Pag. 4255

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1955.
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano) Pag. 4255

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1955.
Approvazione delle modifiche apportate allo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato Pag. 4256

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1955.
Coefficienti di maggiorazione dei redditi dominicali ed agrari ai fini della imposta complementare per l'esercizio finanziario 1956-57 Pag. 4257

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1955.
Ricostituzione del Comitato speciale amministratore del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo Pag. 4257

Avvisi di rettifica (Legge 24 ottobre 1955, n. 1077 e legge 31 ottobre 1955, n. 973) Pag. 4257

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 4257

Ministero del tesoro:
Accreditamento di notaio . . Pag. 4258
Media dei cambi e dei titoli . . . Pag. 4258

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 284 DEL 10 DICEMBRE 1955:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 58: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei premi assegnati nella quarta estrazione eseguita il 26 novembre 1955 ed elenco dei premi assegnati nelle precedenti estrazioni ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1961 (dalla serie 45/1961 alla 59/1961) emessi in base alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325, e decreto Ministeriale 15 dicembre 1951.

(5945)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino dell'estrazione di Obbligazioni 6 %, Obbligazioni 6 % ventennali, Obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica », Obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Società Edison », Obbligazioni 6 % Serie speciale « Società Edison », effettuata il 1° dicembre 1955.

(6280)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60: **Nazionale « Cogne » società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1955. — **Microfarad - Fabbrica italiana condensatori, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1955. — **Comune di Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1955. — **S.A.C.E.F. Società anonima costruzione esercizio funivie, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1955. — **Società italiana per azioni per la produzione di calce e cementi di Segni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1955. — **Cappellificio Cervo S. p. A., in Sagliano Micca:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1955. **« Tenuta di Ca' Venier » società per azioni, in Adria:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1955. — **« Ilva » Alti forni e acciaierie d'Italia, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1955. — **Tranvie elettriche bresciane, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1955. — **Valli Zignago e Perera S. p. A., in Valdagno:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1955. — **Ditta Rivolta, Carmignani e C., società per azioni, in Macherio:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1955. — **Ditta Tessitura Fumagalli, società per azioni, in Macherio:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1955. — **Edilsede, S. p. A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1955. — **Società per azioni Ferrania, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1955. — **Società talco e grafite Val Chisone Pinerolo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1955. — **Società per azioni Ferrovia Padova-Piazzola, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1955. — **Comune di Saronno:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1955. — **« De Marchi Fratelli » società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1955. — **I.R.I. Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1955. — **Federico Palazzoli & C., società per azioni, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **Ditta E. Borga, società per azioni, in Verona:** Estrazione di obbligazioni. — **Società generale elettrica della Sicilia:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 novembre 1955, n. **1148**.
Proroga e ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'attuazione dei provvedimenti per incrementare la occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori, previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, è prorogata di sette anni a decorrere dal 1° aprile 1956.

Per la predisposizione e lo svolgimento del secondo piano si applicheranno le norme previste dalla legge citata, salvo le seguenti modifiche:

1) il secondo piano settennale, agli effetti della ripartizione delle costruzioni sul territorio nazionale, dovrà tener conto, degli indici locali di affollamento e di disoccupazione;

2) oltre le aziende e le cooperative potranno costruire case per i propri dipendenti anche le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici, secondo le necessità delle proprie circoscrizioni regionali o provinciali;

3) gli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa, ovvero da aziende, cooperative, amministrazioni ed enti, in esecuzione del secondo piano settennale, saranno destinati ad essere trasferiti in proprietà con promessa di vendita, secondo le modalità previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 28 febbraio 1949, n. 43, in misura non superiore ai due terzi.

Gli assegnatari di alloggi in locazione, sia del primo che del secondo piano di attuazione, potranno presentare domanda per il passaggio a riscatto, purchè tale passaggio riguardi un'intera unità immobiliare;

4) il canone di affitto degli appartamenti assegnati in locazione, sarà stabilito in modo unitario, tenendo conto di ogni spesa per manutenzione — esclusa

quella straordinaria — amministrazione, ammortamento e imposte, e varierà con le condizioni di mercato, anche in rapporto alle variazioni delle retribuzioni;

5) i criteri di preferenza per l'assegnazione sia in proprietà che in locazione, saranno stabiliti dal regolamento, sulla base di punteggi riferiti al bisogno di alloggio ed all'anzianità di lavoro nella località in cui sorgono le costruzioni.

Art. 2.

La predisposizione dei piani annuali previsti dall'art. 20 della citata legge 28 febbraio 1949, n. 43, per la costruzione di nuovi alloggi con i fondi affluiti dai versamenti delle rate da parte di assegnatari di case in proprietà, degli avanzi netti delle pigioni degli alloggi costruiti in locazione, prima dell'entrata in vigore della presente legge e dal contributo statale previsto dall'art 22, sia in relazione al primo, sia al secondo piano settennale, sarà attuata dopo il secondo settennio.

L'esclusione dal godimento del contributo statale dell'1 per cento di cui all'art. 22 della legge sopra citata, prevista dall'ultimo comma dell'art 20 della legge stessa, avrà riferimento alle rate degli assegnatari di alloggi costruiti dopo il secondo settennio.

Art 3.

Per la costituzione dei fondi necessari alla attuazione del secondo piano, si applicano le norme contenute negli articoli 5, 7, 8, 9, 21 e 22 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Per gli oneri derivanti allo Stato dalla attuazione del piano suddetto è autorizzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, una spesa annua di 12 miliardi di lire per i sette esercizi finanziari decorrenti dall'esercizio 1955-56.

Il conguaglio fra i versamenti dello Stato alla gestione I.N.A.-Casa e i contributi dovuti a norma degli articoli 5 e 22 della legge citata, sia per il primo, sia per il secondo piano avverrà al termine di quest'ultimo.

La differenza sarà imputata a riduzione delle annualità dovute nel periodo successivo al secondo piano.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge nei propri stati di previsione, a decorrere dall'esercizio 1955-56.

Le somme predette saranno coperte con i mezzi predisposti in relazione agli stati di previsione di ciascun esercizio finanziario.

La Gestione I.N.A.-Casa potrà, prima del 31 marzo 1956, in relazione alle possibilità di finanziamento, iniziare l'attuazione del secondo piano, sia per le costruzioni dirette, sia per quelle aziendali previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Art. 5.

Nelle controversie innanzi alle magistrature ordinarie e speciali e nei giudizi arbitrali la Gestione I.N.A.-Casa si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Le case costruite in attuazione della presente legge sono esentate dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, per la durata di venticinque anni, semprechè siano state iniziate entro il 31 marzo 1963 e siano state ultimate non oltre il 31 dicembre 1964 ».

Art. 7

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le costruzioni effettuate dalla Gestione I.N.A.-Casa in attuazione del primo e del secondo piano settennale, sono esenti dai contributi di miglioria nonchè dalle imposte e tasse comunali per l'approvazione dei progetti.

A decorrere dal 1° gennaio 1955, tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani suddetti continuano a godere della esenzione dalle tasse di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e ad esser soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari.

Art. 8.

La Gestione I.N.A.-Casa effettuerà, in aggiunta ai piani annuali, altre costruzioni in quelle zone per le quali vi sia stata prenotazione di alloggi, in conformità dei commi seguenti.

I singoli lavoratori o cooperative di lavoratori, appartenenti alle categorie previste dall'art. 5, lettera *b*), della legge 28 febbraio 1949, n. 43, possono prenotare alloggi ad essi riservati. Egualmente aziende o gruppi di aziende possono prenotare alloggi riservati ai propri dipendenti, da assegnarsi con graduatoria speciale.

Il Comitato di attuazione fisserà annualmente le quote da anticiparsi da parte dei lavoratori, o delle aziende, all'atto della prenotazione di tali alloggi, le quote di ammortamento, che non dovranno superare i dieci anni, nonchè l'importo massimo che l'I.N.A.-Casa potrà destinare a queste costruzioni per integrare le quote anticipate con le prenotazioni. Tale importo non potrà, comunque, superare il quarto delle disponibilità complessive di ciascun esercizio finanziario.

Art. 9.

L'ultimo comma dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è modificato come segue:

« Le disposizioni per l'accertamento e il versamento, quelle penali, e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi e alle controversie previste per il contributo, unitamente al quale dovrà effettuarsi la riscossione, nonchè i relativi privilegi, sono estesi ai contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 5 ».

Art. 10.

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si provvederà ad adeguare le norme di attuazione e quelle regolamentari per semplificarle in relazione alle esigenze funzionali della Gestione I.N.A.-Casa, coordinandole con quelle previste dalla presente legge.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — MORO — ANDREOTTI — GAVA — VANONI — CORTESE — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. **1149.**

Erezione in ente morale dell'Ospizio Nardi, con sede nel comune di Bracigliano (Salerno).

N. 1149. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ospizio Nardi, con sede nel comune di Bracigliano (Salerno) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 17. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1955, n. **1150.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale di Montesarchio (Benevento).

N. 1150. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del l'Istituto magistrale di Montesarchio (Benevento) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 14. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1955, n. **1151.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in Sigillo (Perugia).

N. 1151. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in Sigillo (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 28. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. **1152.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Carmine, nel comune di Casacalenda (Campobasso).

N. 1152. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Larino in data 3 agosto 1947, integrato con dichiarazione 1° giugno 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Carmine, nel comune di Casacalenda (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 45. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. **1153.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine « Mater Unitatis », con sede in Olzai (Nuoro).

N. 1153. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Benedettine « Mater Unitatis », con sede in Olzai (Nuoro).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 37. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. **1154.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Caprasio Abate, in Aulla (Massa Carrara).

N. 1154. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Caprasio Abate, in Aulla (Massa Carrara).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 46. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. **1155.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento del titolo della parrocchia « San Dionisio Vescovo », in località Vellai del comune di Feltre (Belluno), in quello di « Sant'Agata ».

N. 1155. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Feltre in data 5 luglio 1955, con cui viene mutato il titolo della parrocchia « San Dionisio Vescovo », in località Vellai del comune di Feltre (Belluno), in quello di « Sant'Agata ».

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 47. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. **1156.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in località Filippa del comune di Mesoraca (Catanzaro).

N. 1156. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Santa Venerina in data 5 aprile 1953, integrato con postilla 28 febbraio 1954 e con altri due decreti rispettivamente in data 11 gennaio e 29 aprile 1955, relativo alla erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in località Filippa del comune di Mesoraca (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 49 - CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. **1157.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Sacro Cuore, in località Coppetella del comune di Jesi (Ancona).

N. 1157. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Jesi in data 20 aprile 1955, integrato con dichiarazione 11 giugno 1955, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore, in località Coppetella del comune di Jesi (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 48. CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. **1158.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Clemente P. e M., in Latera (Viterbo).

N. 1158. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Clemente P. e M., in Latera (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 55. - CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1955.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 agosto 1938;

Vista la legge 1° aprile 1949, n. 118, sulla riorganizzazione dell'Ente autonomo anzidetto;

Ritenuto che occorre provvedere alla rinnovazione o conferma, per la Undicesima esposizione triennale, dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Viste le designazioni pervenute;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano), è costituito, per la Undicesima esposizione triennale, dai signori:

1) Lombardo on. Ivan Matteo,
2) Bauer dott. Riccardo,
3) Bottoni arch. Piero,
4) Chiaraviglio avv. Luigi,
5) Montale Eugenio,
6) Passardi rag. Renato,
7) Spilimbergo Adriano,
8) Vizzardelli avv. Cesare,

designati dal Consiglio comunale di Milano;

9) Bacchetti dott. Gino,
10) Wittgens dott. Fernanda,

designati dal Ministero della pubblica istruzione;

11) Valle dott. prof. ing. Cesare,
12) Iori dott. ing. arch. Giacomo,

designati dal Ministero dei lavori pubblici;

13) Cantile dott. Fernando,
14) Zanchetta arch. Ugo,

designati dal Ministero dell'industria e del commercio;

15) Conti dott. Mario, designato dal Ministero degli affari esteri;

16) Vaccaro arch. Giuseppe, designato dal Consiglio nazionale degli architetti;

17) Radice Mario, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in rappresentanza degli artigiani;

18) Miele Franco, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in rappresentanza degli artisti;

19) Crema prof. Luigi, designato dall'Istituto lombardo di scienze e lettere.

Art. 2.

L'on. Lombardo Ivan Matteo è nominato presidente del predetto Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1955
Registro n. 10 *Presidenza, foglio n.* 303. — TEMPESTA

(6325)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1955.

Approvazione delle modifiche apportate allo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, approvato con decreto interministeriale in data 10 luglio 1929;

Visto l'art. 25 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105;

Vista la deliberazione 29 luglio 1955, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato ha deliberato modifiche dello statuto per quanto concerne la competenza del presidente (art. 5), del Consiglio di amministrazione (art. 7), del Comitato permanente (art. 9) nonchè l'aggiunta di un articolo (art. 19) che stabilisce i compiti del direttore generale;

Ritenuta la necessità di aggiornare lo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato nel senso deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le modifiche apportate con la succitata deliberazione del Consiglio di amministrazione agli articoli 5, 7 e 9 del vigente statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, quali risultano dal seguente testo

Art. 5. — « Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il Consiglio di amministrazione dell'Officina carte valori ed il Comitato permanente; ne dirige i lavori e impartisce le direttive per l'esecuzione delle rispettive deliberazioni. Tali direttive sono date, di regola, all'atto della trasmissione dei deliberati alla Direzione generale.

Il presidente autorizza le spese e gli acquisti entro il limite di cinque milioni di lire; entro lo stesso limite autorizza vendite e forniture a persone o Enti diversi dalle Amministrazioni dello Stato, in conformità delle condizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Per gli atti ed ordinativi comportanti impegni verso terzi in esecuzione delle deliberazioni dei Consigli di amministrazione, del Comitato permanente e del presidente, per gli ordini di pagamento alle banche o presso l'Amministrazione postale, occorre la firma del presidente, congiuntamente con quella del direttore generale.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, la firma di questo resta delegata ad uno dei consiglieri membri del Comitato permanente ».

Art. 7. — « Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è investito, per la gestione, dei più ampi poteri.

E' particolarmente di competenza del Consiglio:

a) eleggere, nel primo bimestre di ogni esercizio finanziario, un consigliere, scelto tra i rappresentanti del Ministero del tesoro, cui spetta di sostituire il presidente in caso di assenza od impedimento, nelle funzioni di cui al primo comma dell'art. 5;

b) nominare, assegnare ai servizi, trasferire, sospendere e revocare il personale direttivo;

c) nominare, sospendere e revocare gli impiegati tecnici ed amministrativi;

d) autorizzare le spese, gli acquisti e le vendite di importo superiore ai trenta milioni di lire;

e) fissare le condizioni da osservare per le vendite e forniture a persone o Enti diversi dalle Amministrazioni dello Stato, anche per quanto riguarda i limiti dei prezzi;

f) deliberare sul bilancio consuntivo di ogni esercizio da sottoporre all'approvazione del Ministro per il tesoro;

g) determinare l'ordinamento interno dell'Istituto, redigere i regolamenti relativi al personale, da sottoporre l'uno e gli altri all'approvazione del Ministro per il tesoro;

h) autorizzare le azioni giudiziarie e le transazioni, quando la rinunzia o la concessione superi i cinque milioni di lire;

i) nominare delegati, procuratori o mandatari speciali o generali.

Il Consiglio di amministrazione dell'Officina carte valori ha i più ampi poteri per la gestione della Sezione autonoma dell'Officina stessa ».

Art. 9. — « Il Comitato permanente esamina i più importanti affari da sottoporsi al Consiglio, ne completa, ove occorra, l'istruttoria ed esprime al riguardo il suo parere.

Ordina le spese di importo non superiore ai trenta milioni di lire, nonchè gli acquisti entro tale limite, nell'esercizio finanziario, per ogni singola materia prima; entro lo stesso limite ordina le vendite e le forniture, a persone o Enti diversi dalle Amministrazioni dello Stato, in conformità delle condizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione: autorizza le transazioni quando la rinunzia o la concessione non superi i cinque milioni di lire.

Nomina, sospende e revoca i capi reparto, operai ed apprendisti e decide sulle questioni riguardanti le relative categorie.

In casi eccezionali adotta provvedimenti di urgenza anche di competenza del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, salvo ratifica di essi; delibera infine su affari demandatigli dal Consiglio stesso ».

Art. 2.

E' approvato il seguente inserimento nel vigente statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato:

Art. 19. — « Il direttore generale dirige e coordina l'attività di tutti i servizi dell'Istituto, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, del Consiglio di amministrazione dell'Officina carte valori, del Comitato permanente e del presidente e firma gli atti relativi; per gli atti ed ordinativi comportanti impegni verso terzi, in esecuzione di deliberazioni prese dagli organi competenti, firma congiuntamente col presidente e, in caso di assenza o impedimento del medesimo, con un consigliere di amministrazione membro del Comitato permanente.

Il direttore generale provvede altresì alla assegnazione ai servizi ed ai trasferimenti del personale non direttivo.

Riferisce per iscritto ai Consigli di amministrazione ed al Comitato permanente sugli affari da sottoporre agli stessi.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale, il presidente designa, di volta in volta, il direttore che debba sostituirlo ».

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1955

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1955
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 386. — GRIMALDI

(6362)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1955.

Coefficienti di maggiorazione dei redditi dominicali ed agrari ai fini della imposta complementare per l'esercizio finanziario 1956-57.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384;

Decreta:

La valutazione, nell'anno 1956, del reddito dominicale dei terreni, ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva per l'esercizio 1956-57, è fatta moltiplicando per tre gli imponibili iscritti in catasto per l'esercizio finanziario 1955-56, già moltiplicati per dodici agli effetti della relativa imposta reale, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

Per la valutazione, agli stessi fini, del reddito agrario, gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici agli effetti della relativa imposta reale, sono moltiplicati per quattro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1955
Registro n. 21 *Finanze, foglio n.* 400. — BENNATI

(6326)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1955.

Ricostituzione del Comitato speciale amministratore del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 313, concernente modificazioni al regolamento di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;

Visto il decreto Presidenziale 27 marzo 1953 concernente la nomina del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visti i propri decreti 21 giugno 1946 e 10 marzo 1951, relativi, rispettivamente, alla costituzione e alla proroga del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;

Considerato che per compiuto quadriennio deve provvedersi alla ricostituzione del Comitato speciale del Fondo predetto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate e delle Associazioni nazionali degli appaltatori e dei lavoratori delle imposte di consumo;

Decreta:

Il Comitato speciale amministratore del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, con sede in Roma, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è ricostituito come segue:

Presidente:

il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o, in sua vece, il vice presidente che lo sostituisce.

Membri:

Acciari Luigi e Boursier Niutta avv. Guglielmo, in rappresentanza degli appaltatori delle imposte di consumo;

Coras Ermenegildo e Tassini Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori delle imposte di consumo;

Formica dott. Umberto, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Cappello dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

il direttore generale della Previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(6295)

AVVISI DI RETTIFICA

Nella legge 24 ottobre 1955, n. 1077 « Modifiche ai decreti legislativi 21 aprile 1948, n. 641 e 2 ottobre 1947, n. 1254, recanti disposizioni sulla forza organica in servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 in data 22 novembre 1955, all'allegato n. 3 penultima linea in luogo di L. 10.000 leggasi L. 100.000.

Nella legge 31 ottobre 1955, n. 973: « Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956), pubblicata nel « supplemento ordinario » n. 5 alla *Gazzetta Ufficiale* in data 31 ottobre 1955, n. 252, alla pagina 8, in corrispondenza della voce « Cooperazione » in luogo di L. 18.000.000, leggasi L. 28.000.000.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 19 novembre 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Mario Calvani, Vice console degli Stati Uniti d'America a Torino.

(6214)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Si comunica che, con decreto Ministeriale 13 settembre 1955, il notaio dott. Zaccarelli Enrico di Tito Livio, residente ed esercente in Pesaro, è stato accreditato per le operazioni di Debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di quella città.

Il direttore generale: SCIPIONE

(6330)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 281

Corso dei cambi del 9 dicembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,80	624,79	624,80	624,78	624,70	624,80	624,77	624,78	624,79	624,80
$ Can.	624,625	625 —	624,50	625,25	624,25	624,40	624,80	625,25	624,625	624,50
Fr Sv. lib.	145,80	145,79	145,80	145,80	145,75	145,78	145,80	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	91,05	91,01	91,05	91 —	91,03	91 —	91,01	91 —	91,04	91 —
Kr N.	87,95	87,93	88 —	87,96	87,94	88 —	87,93	87,96	87,90	87,95
Kr Sv.	121,19	121,20	121,30	121,245	121,14	121,10	121,20	121,245	121,19	121,15
Fol.	165,67	165,63	165,67	165,67	165,59	165,60	165,68	165,67	165,66	165,60
Fr B.	12,59	12,5885	12,592	12,592	12,585	12,587	12,591	12,592	12,591	12,59
Fr Fr	179,18	179,07	179,13	179,09	179,15	179,10	179 —	179,09	179,16	179,25
Fr Sv acc.	143,63	143,58	143,63	143,62	143,59	143,61	143,60	143,62	143,64	143,62
Lst	1760,12	1759,25	1758,50	1759,50	1758,50	1759,25	1759,25	1759,50	1760,125	1759,25
Dm occ.	149,75	149,76	149,82	149,83	149,69	149,78	149,78	149,83	149,75	149,75

Media dei titoli del 9 dicembre 1955

Rendita 3,50 % 1906	60,50
Id 3,50 % 1902	60,20
Id. 5 % 1935	93,20
Redimibile 3,50 % 1934.	80,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,95
Id 5 % (Riforma fondiaria)	84,10
Id. 5 % 1936	94,225
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,55
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	96,40
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,475
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 dicembre 1955

1 dollaro USA.	624,775
1 dollaro Can.	625,025
1 Fr. Sv. lib.	145,80
1 Kr. Dan.	91,005
1 Kr. Norv.	87,945
1 Kr. Sv.	121,222
1 Fol.	165,675
1 Fr. bel.	12,591
100 Fr. Fr.	179,045
1 Fr. Sv. acc.	143,61
1 Lst.	1759,375
1 Marco ger.	149,805

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nel corso dei cambi del Bollettino n. 279 del 6 dicembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 7 dicembre 1955, la quotazione della « Lst. » presso la Borsa di Milano, deve intendersi rettificata in 1760,50 anzichè 1660,50.

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.